



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 27 marzo 2015

Anno XLVI - N. 30



Baone (Pd), Valle San Giorgio, Villa Mantua Benavides.

A Valle San Giorgio un recente restauro condotto con i fondi della Comunità europea, dello Stato italiano e del Comune di Baone, ha restituito alla cinquecentesca villa Manuta Benavides l'eleganza e la bellezza di un tempo. La villa edificata alla fine del '500 dagli eredi di Marco Manua Benavides divenne durante i secoli XVII e XVIII luogo di villeggiatura per il casato spagnolo e per i suoi ospiti. Quando, nel 1762 la casata di estinse, la villa fu adibita a canonica del vescovo Giustiniani e, agli inizi dell'Ottocento, divenne di proprietà dell'Amministrazione comunale.

(Archivio fotografico Parco regionale dei Colli Euganei - foto Marco Pavarin)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 295106)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 27 marzo 2015

Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali.*[Elezioni amministrative]*

Note per la trasparenza:

Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale", con il presente Decreto sono convocati i comizi elettorali per le elezioni regionali 2015, che si terranno nella data all'uopo indicata, ed è altresì stabilito il numero di seggi consiliari spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale.

Il Presidente

Premesso che l'articolo 122 della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e che la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante "*Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione*" stabilisce, tra gli altri, i principi fondamentali in materia di sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali;

Visto che - al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di c.d. *election day* e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa - con l'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e con successivo decreto legge n. 27 del 17 marzo 2015, è stato modificato l'articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, che ora così testualmente dispone: "*Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.*";

Preso atto che, come comunicato con circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, con Decreto del 19 marzo 2015 il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative per domenica 31 maggio 2015;

Visto lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, in particolare gli articoli 34 e 51 che dispongono, rispettivamente, sull'elezione e la composizione del Consiglio regionale e sull'elezione del Presidente della Giunta;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale*" e ss.mm. e ii., ed in particolare i seguenti articoli:

- articolo 2, il quale prevede che il numero dei consiglieri regionali è determinato con riferimento alla popolazione residente definita in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale e che fanno, inoltre, parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;

- articolo 4, il quale stabilisce che il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, e precisa le modalità per la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni medesime;

- articolo 11, che dispone che le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, "che hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno", sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale in carica, provvedimento che comprende, oltre alla convocazione dei comizi elettorali, anche l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale; il Decreto è comunicato immediatamente ai Sindaci dei Comuni della Regione, che ne

danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni, nonché ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d'Appello del capoluogo della Regione; il Decreto è inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*" e ss.mm. e ii.;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 "*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*" e ss.mm. e ii.;

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di c.d. *election day*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 recante "*Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*";

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di convocare per **domenica 31 maggio 2015** i comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto, atteso che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 2015 sono state indette per la stessa data le elezioni amministrative;
3. di indicare, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, il seguente numero di seggi, attribuito a seguito del riparto risultante dalla tabella allegata (**Allegato A**) al presente Decreto:
 - Circoscrizione elettorale di Belluno 2 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Padova 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Rovigo 2 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Treviso 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Venezia 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Verona 9 seggi
 - Circoscrizione elettorale di Vicenza 9 seggi
4. di comunicare immediatamente il presente Decreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 5/2012, ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
5. di comunicare immediatamente il presente Decreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 5/2012, ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d'Appello di Venezia;
6. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione del coordinamento delle attività necessarie a dare esecuzione al presente atto, come peraltro già disposto nel decreto n. 2 del 13 febbraio 2015 del medesimo Segretario Generale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Dpgr n. 44 del 27 marzo 2015

pag. 1/1

TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI TRA LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

ai sensi degli articoli 2 e 4, commi 1 e 2, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" e ss. mm. e ii.

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE RESIDENTE (censimento del 9 ottobre 2011)	QUOZIENTE: 99.126		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Belluno	210.001	2	0,11852	2
Padova	921.361	9	0,29484	9
Rovigo	242.349	2	0,44485	2
Treviso	876.790	8	0,84520	9 (8+1)
Venezia	846.962	8	0,54429	9 (8+1)
Verona	900.542	9	0,08482	9
Vicenza	859.205	8	0,66780	9 (8+1)
TOTALE	4.857.210	46	(+ 3)	49